



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

Sommario

CAPO I CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1	Disposizioni generali
Art. 2	Occupazioni permanenti e temporanee
Art. 3	Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art. 4	Procedimento per il rilascio delle concessioni
Art. 5	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art. 6	Prescrizioni per le occupazioni
Art. 7	Divieto temporaneo di occupazione
Art. 8	Decadenza della concessione
Art. 9	Revoca della concessione
Art. 10	Rinnovo delle concessioni
Art. 11	Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

CAPO II TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12	Disposizioni generali
Art. 13	Classificazione del Comune. Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.
Art. 14	Criteri per la determinazione della tassa
Art. 15	Misurazione dell'area occupata – criteri
Art. 16	Tariffe
Art. 17	Maggiorazioni e riduzioni
Art. 18	Denuncia e versamento della tassa
Art. 19	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
Art. 20	Sanzioni

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale: la domanda deve contenere:

le generalità complete della residenza e del codice fiscale del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

La dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alle domande prodotte ed alla tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza di titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990. a rendere noto l'avvio del procedimento.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento.

Per le occupazioni temporanee, il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno sette giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie del area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 10.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8

Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10

Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 11

Occupazioni abusive – rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 Disposizioni generali.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 13 Classificazione del Comune. Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

Ai sensi dell'art.43 comma 1° questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla V classe.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate in due categorie come risulta nell'allegata planimetria.

Le tariffe applicabili negli spazi ed aree pubbliche di 2° categoria sono ridotte del 30%.

Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa.

(1)La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare".

(2)Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15

Misurazione dell'area occupata-criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balauste o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16

Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

(1) Il presente comma sostituisce i commi 1 e 2 che così recitavano: "La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq o in metri lineari. Le frazioni inferiori al mq o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq o metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq".

(2) Depennare qualora il comune non intenda applicare la riduzione.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:(3)

a) occupazioni fino a 6 ore: riduzione del 30 per cento

- b) occupazioni da 6 a 12 ore: riduzione del 10 per cento
- c) occupazioni da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 40 per cento (4)

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17 **Maggioranza e riduzioni.**

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993. la tariffa è ridotta al(5) 50%;
- b) (6)
- c) (7)
- d) (8)
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al(9) 50%;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del (10) 10 per cento:

(3) In relazione al disposto dell'art. 45 del D. Lgs. 507/93 come modificato con D. Lgs. 566/93, il comune potrà individuare diverse tariffe che tengano conto della durata in ore dell'occupazione nella giornata: dette tariffe potranno essere determinate in valori assoluti o con riduzioni percentuali, commisurate al numero delle ore secondo gli intendimenti del comune e la realtà locale.

(4) Ai sensi art. 45 1, D. Lgs. 507/93, la tariffa viene ridotta fino al 50%

(5) Ai sensi art. 44, comma 1, D. Lgs. 507/93 la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo. Tralasciare il capoverso ove il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(6) (7) (8) le lettere b) c) d) sono state soppresse con deliberazione di C.C. n° 9 del 23-05-96

(9) Ai sensi dell'art. 45, comma 1, D. Lgs. 507/93 la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(10) Ai sensi art. 45, comma 4, D. Lgs. 507/93, la tariffa ordinaria può essere aumentata in misura non superiore al 50%. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(11)Art. 17 bis **“Esenzioni”**

Non sono soggetti a tassazione:

- a) i passi carrabili (art. 3 comma 63 L. 549/95)

- b) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 3 comma 62 L. 549/95)
- c) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro che promuovono manifestazioni di carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i mq. 10”.

Art. 18

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) l'importo al di sotto del quale la tassa non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi è fissato in € 5,00 (cinque).(12)

(11) Il presente articolo è stato introdotto con deliberazione di C.C. n° 9 del 23-05-96.

(12) il presente comma è stato introdotto con deliberazione di C.C. n. 6 del 28-03-2007

Art. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 20
Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. L.gs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 21
Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

TARIFFE ⁽¹³⁾

(13) tariffe modificate con deliberazione di G.C. n° 16 del 28-01-2005

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ 17,60
Categoria seconda	€ 12,30
Categoria terza.....	euro //

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. (art. 44 comma 1c)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....	€ 8,80
Categoria seconda.....	€ 6,15
Categoria terza.....	euro //

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima.....	€ 5,28
Categoria seconda.....	€ 3,69
Categoria terza.....	Euro //

D) (13)

E) (14)

F) (15)

G) (16)

H) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. Lineare o frazione e per anno € 129,20

I) (17)

(13) (14) (15) (16) (17) le tariffe di cui alle lettere D) E) sono state soppresse con deliberazione di C.C. n° 9 del 23-05-96

L) Occupazioni di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	€ 10,40
Zona limitrofa	€ 7,80
Sobborghi e zone periferiche.....	€ 5,20

M) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	€ 31,00
Zona limitrofa	€ 25,90
Sobborghi e zone periferiche	€ 15,50
Frazioni	€ 5,20

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima.....	€ 1,10
Categoria seconda.....	€ 0,80
Categoria terza.....	euro //

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 6 ore (riduzione del 30%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€ 0,77
Categoria seconda	€ 0,56
Categoria terza	euro //

2. fino a 6 ore (riduzione del 40%) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	€ 0,66
Categoria seconda	€ 0,48
Categoria terza	euro //

3. oltre le 6 ore e fino a 12 ore e fino a 14 giorni: (riduzione del 10%)

Categoria prima	€ 0,99
Categoria seconda	€ 0,72
Categoria terza	euro //

4. oltre le 6 ore e fino a 12 ore e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	€ 0,60
Categoria seconda	€ 0,40
Categoria terza	euro //

5. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€ 1,10
Categoria seconda	€ 0,80
Categoria terza	euro //

6. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	€ 0,70
Categoria seconda	€ 0,50
Categoria terza	euro //

**B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 50%): (art.45 comma 2c)**

Categoria prima	€ 0,55
Categoria seconda	€ 0,40
Categoria terza	euro //

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

G) Per le occupazioni realizzare per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%

H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%:

I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- a) fino ad un Km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg..... € 5,50
- b) oltre 1 Km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg.€ 7,80

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg. + 30%
- b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%

c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 in data 13-05-1994 divenuta esecutiva il 01-07-1994 e pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 02-07-1994 al 16-07-1994.

Il presente Regolamento venne variato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 in data 23 maggio 1996, divenuta esecutiva il 21/06/1996, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 30-05-1996 senza opposizioni.

Il presente Regolamento venne ripubblicato per quindici giorni consecutivi dal 02-07-1996 al 16-07-1996.

Il presente Regolamento venne variato con deliberazione di Giunta Comunale n° 16 in data 28-01-2005 divenuta esecutiva il 27-06-2005.

Il presente Regolamento venne variato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 in data 28 marzo 2007, dichiarata immediatamente eseguibile, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 30.03.2007 senza opposizioni.

Il presente Regolamento venne ripubblicato per quindici giorni consecutivi dal 26.04.2007 al 10.05.2007